Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2018
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017[1],
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile[2]

Art 28b cpv. 3bis

3bis Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione.

Art. 28c

c. Sorveglianza elettronica

1 Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova.

1 FF **2017** 6267
2 RS **210**

2 La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per un massimo di sei mesi.

3 I Cantoni designano un servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati concernenti le persone coinvolte siano impiegati unicamente per fare rispettare il divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura.

4 All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura. I costi della misura possono essere posti a carico della persona sorvegliata.

Titolo finale, art. 6d

IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova.

2. Codice di procedura civile[3]

Art. 114 lett. f

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

f. per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28*b* CC[4] o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28*c* CC.

Art. 115 cpv. 2

2 Per le controversie di cui all'articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l'articolo 28*b* CC[5] o una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28*c* CC.

Art. 198 lett. a^{bis}

La procedura di conciliazione non ha luogo:

a^{bis}. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28*b* CC[6] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28*c* CC;

3 RS **272**
4 RS **210**
5 RS **210**
6 RS **210**

Art. 243 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

b. per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28*b* CC[7] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28*c* CC;

Art. 343 cpv. 1bis

1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28*b* CC[8], il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28*c* CC.

Titolo prima dell'art. 407d

Capitolo 5:
Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

Art. 407d

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.

3. Codice penale[9]

Titolo prima dell'art. 52

Sezione 4:
Dell'impunità nonché della sospensione e dell'abbandono del procedimento

Art. 55a, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c, nonché cpv. 2–5

3. Sospensione e abbandono del procedimento. Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima

1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b[bis] e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

7 RS **210**
8 RS **210**
9 RS **311.0**

2 Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

3 La sospensione non è ammessa, se:

a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà personale o l'integrità sessuale;

b. nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e

c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

4 La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

5 Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono del procedimento.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927[10]

Art. 46b cpv. 1 lett. b e c, 2, 3, 3bis, 3ter e 4, primo periodo

1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento, se:

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c. la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

2 L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

10 RS **321.0**

3 La sospensione provvisoria non è ammessa se:

a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;

b. nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e

c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

3bis La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

3ter Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.

4 Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979[11]. …

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018	Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol	La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2018[12]

Termine di referendum: 7 aprile 2019

11 RS **322.1**
12 FF **2018** 6645